

Approfondimenti

Questioni interpretative

Gestione separata: incertezze sull'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti

Alberto Chies - Avvocato e dottorando di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Padova

Con le cinque sentenze gemelle del 4 ottobre 2017 (1), la Corte di cassazione aveva ritenuto assoggettabili alla gestione separata istituita presso l'Inps i redditi libero-professionali prodotti dall'architetto impossibilitato (2) ad iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa).

Come anticipato su *Lav. giur.* (3), le pronunce non erano suscettibili di risolvere l'annoso contrasto circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla gestione separata.

Si avvertiva, infatti, che l'orientamento (4) favorevole all'esclusione dell'obbligo di iscrizione

origina da ipotesi di esonero contributivo disposto dalle casse in situazioni ritenute meritevoli di ricevere tutela nell'ambito della propria gestione. Sennonché, tale esercizio di autonomia privata (5) contrasta con il principio di universalizzazione delle tutele (6) ogni qual volta gli esoneri "meritevoli" si rivelino "scoperti" sul piano previdenziale, con conseguente pretesa di intervento della gestione separata (7).

Al riguardo, si osserva che la Riforma Dini ha esteso il mandato dell'Inps senza governare il conflitto con l'autonomia degli istituti categoriali (8). In assenza di indicazioni legislative, l'indi-

(1) Cass. 18 dicembre 2017, n. 30344, in *de jure*, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345, in *de jure*, Cass. 18 gennaio 2018, n. 1172, in *de jure*, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1643, in *de jure*, Cass. 30 gennaio 2018, n. 2282, in *de jure*.

(2) Stante il diviato previsto dall'art. 21, quinto comma, legge n. 6/1981, e successivamente dall'art. 7.5 dello "Statuto" pubblicato il 20 dicembre 1995.

(3) Si veda A. Chies, *Gestione separata Inps e liberi professionisti iscritti all'albo*, in *Dir. prat. lav.*, n. 23/2018, pag. 1445 ss.

(4) Cfr., *ex plurimis*, Tribunale di Aosta, 23 febbraio 2011, in *Foro it.*, 2011, 4, I, col. 1226 ss., Tribunale di Avezzano, n. 266/2016, Tribunale di Napoli, n. 4991/2016, in *de jure*, Tribunale di Foggia, n. 7830/2016, in *ordineavvocatifoggia.it*, Corte d'Appello di Milano, n. 1351/2016, Tribunale di Udine, n. 228/2017, in *de jure*, Corte d'Appello di Milano, n. 1362/2017, Corte d'Appello di Milano, n. 1363/2017, Corte d'Appello di Milano, 7 novembre 2017, n. 1887, in *dirittoitaliano.com*.

(5) Art. 2, primo comma, D.Lgs. n. 509/1994: "le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente Decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta".

(6) Che si traduce nel concreto obiettivo della costituzione e progressivo consolidamento di tante posizioni previdenziali utili quante sono le attività professionali del contribuente, senza operare del criterio della prevalenza: Cass. S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, in *de jure*.

(7) Istituita proprio per attuare quel principio. Cfr. art. 2, commi 25 ss., legge n. 335/1995: "Il Governo ... è delegato ad emanare ... norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione ... il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi", con la "previsione ... della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria" secondo "il modello delineato dal Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione ... presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps ... finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1, art. 49 (... Tuir., n.d.r.)".

(8) Peraltro incrementato proprio in quella sede con il conferimento della potestà normativa: cfr. art. 3, comma 12, come modificato dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ... sono adottati dagli enti medesimi i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni".

Approfondimenti

rizzo maggioritario conferisce assoluta prevalenza a quest'ultimo principio.

In particolare, le pronunce ritengono sufficiente ad escludere l'intervento della gestione separata una mera "potenzialità contributiva" (9) nel senso sopra inteso, senza verificare se il microsistema previdenziale ritenuto competente preveda una qualche copertura previdenziale del periodo esonerato.

Si segnala per chiarezza una sentenza del Tribunale di Aosta, in cui la ripetizione dell'epiteto "autonoma" rappresenta più che un *lapsus* freudiano: "le casse autonome hanno meccanismi di funzionamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, sicché è rimesso, in linea di principio e, comunque, nel rispetto della finalità suddetta, alla scelta della cassa di determinare il *quantum* e lo stesso *an*, in casi particolari, della contribuzione. Se la cassa autonoma ... non ritiene di dover chiedere, non essendo ciò necessario ai fini dell'equilibrio gestionale, contributi ai propri iscritti ultrassessantacinquenni che continuino ad esercitare la libera professione, non si vede come l'Inps possa intromettersi, iscrivendo il percettore di reddito alla gestione separata e richiedendo la contribuzione che la di lui cassa autonoma non richiede" (10).

La successiva norma di interpretazione autentica (11) ha oscurato i fondamentali della questione, fissando l'accento sul momento impositivo e non sull'esigenza di copertura previdenziale. Di riflesso, il filone maggioritario ha strumentalizzato l'imposizione "sterile" per risolvere in favore dell'autonomia delle casse le ipotesi di dubbio inquadramento (12).

(9) Così si esprime ancora la sentenza del Tribunale di Brindisi, 24 aprile 2018, n. 528, in commento.

(10) Così il Tribunale di Aosta, 23 febbraio 2011, cit.

(11) Art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011: "L'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti (previdenziali professionali, n.d.r.), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti".

(12) L'interpolazione normativa, peraltro, ha fuorviato molteplici corti nel senso di escludere l'intervento dell'Inps anche in ipotesi di divieto di iscrizione alla cassa privata, che normalmente non esclude l'obbligo di versare la contribuzione integrativa: e.g., Corte d'Appello di Torino, 29 giugno 2016, n. 206, cassata da Cass. n. 2282/2018, cit.

(13) Cass. n. 2282/2018, cit., afferma correttamente (ma

Per tutti questi motivi, l'insegnamento delle "gemelle" (13), ritagliato su di una fattispecie estranea al conflitto tra universalizzazione delle tutele e autonomia gestionale delle casse, non fornisce criteri razionali di contemperamento dei veduti principi e non è in grado di risolvere i casi realmente dubbi.

Il Tribunale di Brindisi si discosta dalle pronunce della Suprema Corte

Premesso quanto sopra, non stupisce che echi di salvaguardia dell'autonomia delle casse siano ravvisabili nella sentenza del 24 aprile 2018, n. 528 del Tribunale di Brindisi, riportata in calce al presente contributo.

La fattispecie analizzata è quella di un avvocato che aveva optato per la non iscrizione alla cassa forense ai sensi dell'art. 22, primo comma, legge n. 576/1980 (14), in relazione all'art. 22, legge n. 319/1975 (15), e pertanto per mancato raggiungimento di un determinato livello di reddito, periodicamente individuato dal comitato dei delegati della cassa.

Il giudice, premesso che "la decisione n. 30345/2017 (della S.C., n.d.r.) riguarda un caso particolare che non ha alcuna analogia con quello contestato agli avvocati in quanto verte su un divieto di iscrizione alla Cassa di previdenza privata (Inarcassa)", decide in favore del professionista. Secondo il G.L., infatti, "è indubbio che i redditi percepiti dalla parte ricorrente ... non erano assoggettati a contribuzione di tipo pensionistico, ma lo è anche il fatto che a ciò consegue la preclusione per la parte ricorrente della possibilità di poter godere un giorno di un trattamento previdenziale e, comunque, si tratta di una preci-

casisticamente): "il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, ed è la *ratio* di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale", mentre una diversa interpretazione "finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata".

(14) "L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità ai sensi dell'articolo 2, legge 22 luglio 1975, n. 319".

(15) "Il comitato dei delegati della cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà ... i criteri per accettare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che ... esercitino la libera professione con carattere di continuità".

Approfondimenti

sa scelta legislativa nell'ambito del sistema previdenziale competente, né tantomeno può essere disattesa di fatto con assoggettamento alla contribuzione verso la Gestione Separata”.

La decisione, pertanto, dopo aver marcato la differenza dell'esonero contributivo esaminato rispetto all'ipotesi di divieto di iscrizione alla cassa di categoria, finisce per inquadrarsi perfettamente nell'ambito del filone maggioritario.

All'opposto, la pronuncia agostana del Tribunale di Roma n. 3643/2018, anch'essa riportata in calce, ha ritenuto di statuire l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps del tirocinante che non aveva optato per l'iscrizione alla Cassa Forense. La pronuncia, sostanzialmente corretta, pecca per apoditticità laddove considera equipollenti le “tre ipotesi di assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza ... : 1) mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito, 2) esercizio di attività di tirocinio o praticantato, 3) esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, per la quale la Cassa esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale”.

Ancora incertezza, pertanto, circa l'obbligo di iscrizione dei professionisti alla gestione separata.

Tentativi di individuare criteri razionali di contemperamento

Secondo chi scrive, i criteri per un razionale contemperamento delle vedute esigenze “primarie” possono essere indotti dall'art. 18, comma 11, D.L. n. 98/2011(16), inscritto nel provvedimento legislativo subito prima della veduta norma di interpretazione autentica. Tale norma-guida sancisce l'obbligo di contribuzione soggettiva del pensionato perceptor di reddito libero-professionale. In tale ipotesi di “meritevolezza” tipica, la legge attua il progressivo consolidamento della posi-

(16) “Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato ... adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo”.

zione previdenziale del professionista nell'ambito degli istituti competenti. Secondariamente, fissa la misura della contribuzione dimezzandola in virtù della peculiare posizione assicurativa disciplinata(17).

L'intervento legislativo ricorda che l'autonomia degli istituti è finalisticamente vincolata al concreto svolgimento delle “attività previdenziali e assistenziali ... a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali (i medesimi istituti, n.d.r.) sono stati originariamente istituiti”(18).

Altrettanto chiaramente, assume come intangibile il consolidamento della posizione previdenziale del professionista, che - in ipotesi meritevoli di tutela - può essere solo attenuato e mai sacrificato.

Si rischiara, così, la portata del principio di universalizzazione delle tutele alla luce dei *desiderata* del legislatore, molto distanti da quelli (forse) immaginati dal veduto filone maggioritario.

Nello specifico, infatti, è evidente come il legislatore persegua la riduzione del rischio di futura erogazione di misure di assistenza sociale, mediante l'assoggettamento di tutti i redditi percepiti alla contribuzione utile (e ciò a prescindere da percezioni sovrapposte(19) o dal raggiungimento dei requisiti pensionistici). La possibile attenuazione percorsa dal legislatore, come visto, è rappresentata dalla previsione di un'aliquota agevolata in situazioni peculiari.

L'impianto dell'art. 18, comma 11, D.L. n. 98/2011, è stato sostanzialmente confermato dalla legge n. 247/2012 in materia di professione forense, con la previsione dell'automaticità dell'iscrizione alla cassa di categoria per tutti gli iscritti all'albo degli avvocati(20). La differenza risiede nel decentramento dell'individuazione delle situazioni “meritevoli” e degli strumenti da adottare, posto che - ai termini dell'art. 21, comma 9, legge n. 247/2012 - “la Cassa ... con proprio regolamento, determina ... i minimi contri-

(17) Nell'ipotesi del pensionato perceptor di reddito, pertanto, le casse possono solamente decidere di fissare una contribuzione soggettiva minima eventualmente superiore al 50% di quella prevista in via ordinaria dai propri statuti e regolamenti.

(18) Art. 1, terzo comma, D.Lgs. n. 509/1994.

(19) Si rammenta l'esclusione del criterio della prevalenza.

(20) I/b, art. 21, comma 8: “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.

Approfondimenti

butivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni ...”.

Nello specifico delle scelte operate, si osserva che la contribuzione soggettiva dimezzata ai sensi dell’art. 7, secondo comma, Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012 (21), copre l’intera annualità ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici e, pertanto, è suscettibile di escludere l’intervento dell’Inps (22).

Si segnala, poi, l’ipotesi di esonero temporaneo da contribuzione sia soggettiva che - si noti - integrativa, previsto in casi particolari dall’art. 10, Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi otto e nove, legge n. 247/2012 (23), anch’essa idonea ad escludere l’intervento del gestore pubblico sulla scorta del “riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali” (24).

È evidente come le normative analizzate debbano orientare l’interprete nella risoluzione delle ipotesi dubbie.

Concludendo, se la cassa prevedesse un esonero contributivo “scoperto” sul piano previdenziale, l’assicurato non potrebbe pretendere di escludere l’intervento dell’Inps, su cui viene traslato il rischio della futura erogazione di misure di assistenza sociale. Un esercizio siffatto di autonomia da parte delle casse categoriali, infatti, implicherebbe il rigetto della propria competenza esattamente come nelle fattispecie di divieto di iscrizione affrontate dalla S.C. (25).

Per fare un esempio concreto, il dimezzamento della contribuzione minima soggettiva dovuta alla Cassa Forense, ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 7, secondo comma, Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi otto e nove, legge n. 247/2012 (26), in ipotesi di reddito inferiore ad euro 10.300,00 annui, risulta scoperto sul piano previdenziale, e di conseguenza potrebbe comportare l’intervento della gestione separata istituita presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale (27).

(21) “Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1º comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35º anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi”.

(22) Giova rammentare che la quota A di pensione è calcolata secondo il metodo retributivo, per cui la copertura previdenziale apprestata dalla cassa va intesa in termini di annualità contributive utili al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ed all’eventuale integrazione al minimo.

(23) “Nei casi particolari previsti dal comma 7, art. 21, legge n. 247/2012 (malattia, assistenza a congiunto ecc., n.d.r.) è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali”.

(24) Si impone, pertanto, un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, che estenda la nozione di “versamento contributivo” ai contributi meramente “contabili” o “figurativi” determinati dalle casse nel rispetto della propria autonomia gestionale e della propria responsabilità contabile.

(25) Esattamente il contrario di quanto affermato dalla Sentenza del Tribunale di Brindisi, n. 528/2018, in commento, che aveva ritenuto di valorizzare proprio la mancata erogazione fu-

tura di trattamenti pensionistici al fine di escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

(26) I/b., art. 9: “... per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini Irpef inferiori a euro 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente Regolamento, fermo restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme ... Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale”.

(27) In via prudenziale, pertanto, potrebbe essere opportuno sanare la posizione su base volontaria, ai sensi dell’art. 9, quarto comma, Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012, versando in autoliquidazione l’altra metà della contribuzione minima. Discorso simile deve farsi, poi, per il caso del praticante, citato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 3643/2018, riportata in calce. La pronuncia pone l’accento sulla possibilità di retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa Forense, che - ad avviso dello scrivente - andrebbe percorsa dai neoiscritti all’albo che volessero escludere l’intervento dell’Inps per gli anni di pratica andati a reddito.

Approfondimenti

Tribunale di Brindisi, sentenza 24 aprile 2018, n. 528

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2017 il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'infondatezza delle pretese avanzata dall'Inps nei suoi confronti in merito al versamento dei contributi alla Gestione Separata in relazione al reddito dalla medesima percepito nel 2009, nell'esercizio dell'attività di avvocato, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e di ogni altro atto collegato e connesso, contestando altresì l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata operata dall'Inps.

L'Istituto convenuto si è costituito in giudizio, sostenendo la legittimità della sua pretesa di iscrivere il ricorrente alla Gestione Separata in considerazione del fatto che nell'anno in questione, in concreto, la parte ricorrente non aveva effettuato versamenti contributivi per i redditi derivanti dall'attività libero professionale, nonché la legittimità dell'avviso bonario.

La questione che ha dato origine alla presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 18, c. 12, D.L. n. 98/1911, il quale, interpretando autenticamente l'art. 2, c. 26, legge n. 335/1995, ha delimitato l'ambito dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata dell'Inps.

In particolare, occorre stabilire se debbano iscriversi a detta gestione coloro i quali abbiano svolto, nel periodo oggetto di causa, attività il cui esercizio era subordinato all'iscrizione all'Albo professionale degli avvocati e abbiano versato alla Cassa forense, attesa l'entità dei relativi proventi, il solo contributo integrativo.

Omissis

In tale disposizione risulta chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata ha carattere residuale essendo prevista esclusivamente per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, oppure per coloro che svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza.

Per conseguenza non è sufficiente ad escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata la mera iscrizione all'albo professionale, essendo altresì necessario che ciò determini il coinvolgimento di uno degli "enti di cui al comma 11" ovvero "gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103", tra cui vi è la Cassa Forense.

Soltanto una interpretazione di tal natura rispetta la *ratio* della Gestione Separata costituita dalla volontà del legislatore del 1995 di introdurre una tutela previdenziale residuale per tutte quelle attività che fino a quel momento ne erano prive, la quale esige che l'esonero dall'iscrizione alla Gestione Separata sia limitato a quelle attività per le quali l'iscrizione all'albo comporta anche la riconducibilità ad una gestione previdenziale.

Per contra risulta controverso se possa ritenersi sufficiente l'esistenza di tale copertura previdenziale oppure sia necessario che la stessa risulti completamente operativa, comportando il concreto versamento di contributi destinati a creare una posizione previdenziale suscettibile di provocare l'erogazione di prestazioni previdenziali. Il tenore letterale dell'art. 18, però, depone a favore della prima interpretazione.

Se è vero, infatti, che la norma menziona espressamente il "versamento contributivo agli enti di cui al comma 11", lo è altrettanto il fatto che il riferimento è presente soltanto in termini di mero assoggettamento del reddito corrispondente, né tantomeno di esistenza effettiva del medesimo. Inoltre è accompagnato dall'espressione "in base ai rispettivi statuti e ordinamenti", che costituisce un inequivocabile rinvio alle regole della gestione previdenziale interessata.

Peraltro il riferimento al "versamento contributivo agli enti di cui al comma 11" non può essere interpretato nel senso di esprimere la volontà di escludere il versamento alla Gestione Separata soltanto in presenza di una contribuzione alternativa concreta ed effettiva, ma piuttosto per richiedere una potenzialità contributiva la cui concretizzazione è rimessa alle specifiche regole della gestione previdenziale corrispondente.

Omissis

Deve ritenersi pacifico che l'attività svolta dalla parte ricorrente e produttiva di reddito è quella di avvocato, attività che richiede l'iscrizione nell'apposito albo professionale.

La stessa risulta inserita nell'ambito di operatività del sistema previdenziale che fa capo alla Cassa Forense, e dunque assoggettata alle regole contributive di tale ente. Risulta altresì pacifico che il ricorrente ha versato regolarmente alla Cassa il contributo integrativo.

Omissis

È indubbio che i redditi percepiti dalla parte ricorrente nel 2010 non erano assoggettati a contribuzione di tipo pensionistico, ma lo è anche il fatto che a ciò consegue la preclusione per la parte ricorrente della possibilità di poter godere un giorno di un trattamento previdenziale e, comunque, si tratta di una precisa scelta legislativa nell'ambito del sistema previdenziale competente, né tantomeno può essere disattesa di fatto con assoggettamento alla contribuzione verso la Gestione Separata.

Omissis

Infine, in ragione delle motivazioni espresse, merita una doverosa menzione anche la recentissima sentenza n. 30345/2017 della Cassazione che parrebbe porsi in contrasto con le decisioni prese precedentemente dalla medesima Corte, in particolare con la sentenza n. 13218/2008 la quale precisava che la Gestione Separata co-

Approfondimenti

stituisce "gestione residuale", destinata a coprire sotto il profilo previdenziale, attività per le quali non sia prevista l'iscrizione in appositi albi né alcuna forma di previdenza mentre "per i professionisti iscritti all'albo il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'Inps di cui alla legge n. 335/1995 art. 2, comma 26 da cui i professionisti iscritti negli albi sono esclusi".

Peraltro, la sentenza richiamata sembra porsi in contrasto anche con la recente sentenza della stessa Cassazione n. 11161/2017 in cui respingendo il ricorso proposto da un ingegnere volto ad accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell'Inarcassa riteneva determinanti le conoscenze e le competenze intellettuali del professionista ai fini dell'individuazione dell'obbligo contributivo nei confronti dell'Inarcassa.

Dalla sentenza n. 30345/2017 della Suprema Corte si è posto il quesito intorno alla possibile analogia con la fattispecie degli avvocati, con un esito negativo a parere del presente ufficio.

In primo luogo, la decisione n. 30345/2017, infatti, riguarda un caso particolare che non ha alcuna analogia con quello contestato agli avvocati in quanto verte su un divieto di iscrizione alla Cassa di previdenza privata (Inarcassa) previsto dal Regolamento stesso a causa in una incompatibilità professionale determinata dal fatto che il ricorrente parallelamente all'attività autonoma di architetto svolgeva anche attività ulteriore come dipendente pubblico.

Ora, tali incompatibilità in presenza di attività di lavoro subordinato sono previste dai Regolamenti di quasi tutte le Casse di previdenza private, compreso quella forense (art. 3, Regio Decreto legge n. 1578/1933 nonché art. 22, legge n. 576/1980), a tutela della dignità e dell'autonomia degli iscritti che in tal caso hanno il divieto espresso di iscriversi alla Cassa. Pertanto il disposto della suddetta sentenza sarebbe applicabile direttamente al caso di un avvocato che parallelamente all'attività legale svolgesse anche un'attività di lavoro subordinato o svolgesse la sua professione nell'ambito di un rapporto di impiego. La reale motivazione della decisione va individuata nell'intenzione di porre rimedio ad una situazione di ingiustizia sostanziale o di iniquità di trattamento nei confronti degli iscritti ai medesimi ordini professionali. Infatti, con questo escamotage, chi esercitasse una attività professionale per cui è prevista l'iscrizione ad un ordine, ove svolgesse contemporaneamente un impiego privato o pubblico, potrebbe esercitare tranquillamente la sua professione senza pagare i contributi determinando una situazione di concorrenza sleale nei confronti di tutti gli altri iscritti che invece versano regolarmente i contributi alla loro Cassa di appartenenza.

Omissis

Nel caso specifico degli avvocati non si tratta pertanto di attività non soggette, con esclusione del caso dell'avvocato che eserciti la sua professione pur esercitando allo stesso tempo ulteriore attività come dipendente oppure svolga la sua professione nell'ambito di un rapporto di impiego (*ex art 22, legge 576/1980*) essendo una facoltà concessa dalla stessa Cassa Forense (prima della riforma operata dalla legge n. 247/2012 che ha reso obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense per tutti) al fine di agevolare i giovani avvocati iscritti all'albo che non esercitavano la professione di avvocato in modo abituale.

Omissis

In conclusione, anche la recentissima sentenza della Suprema Corte che sembrerebbe contrastare la tendenza giurisprudenziale richiamata non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.

Per tutto quanto finora esposto la pretesa dell'Istituto resistente di iscrivere la parte ricorrente alla Gestione Separata e ricevere la corrispondente contribuzione appare infondata, con conseguente accoglimento della domanda di parte ricorrente di accertamento negativo sia dell'avviso bonario che dell'iscrizione alla Gestione Separata.

Omissis

Tribunale di Roma, sentenza 24 agosto 2018, n. 3643

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato l'opponente indicata in epigrafe ha chiesto al giudice di annullare l'avviso di addebito con cui l'Inps ha richiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di contributi dovuti per l'anno 2009, oltre sanzioni.

A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - dopo avere riferito di essere stata iscritta all'Ordine Forense fino al 30 maggio 2009 e che l'Inps ha provveduto alla sua iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata in seguito a verifica di reddito da lavoro autonomo prodotto, ha riferito di avere ricevuto richiesta del pagamento dell'importo dovuto per contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per detto anno.

Ha sostenuto l'illegittimità di tale iscrizione per insussistenza dei presupposti previsti, la natura previdenziale del contributo integrativo e l'intervenuta prescrizione.

L'ente opposto si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto.

Approfondimenti

Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo.

Motivi della decisione

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta.

Vanno condivise le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell'Inps.

Omissis

Rileva correttamente l'Inps che ipotesi di assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza (cfr. Circ. Inps n. 99/11) possono verificarsi per: 1) mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito, 2) esercizio di attività di tirocinio o praticantato, 3) esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, per la quale la Cassa esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

Tali soggetti saranno tenuti all'obbligo contributivo alla Gestione Separata, atteso che i redditi percepiti non sono assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Omissis

Ne consegue che il soggetto, pur iscritto ad un Albo, che abbia svolto attività lavorativa ma non sia iscritto alla Cassa previdenziale o non sia tenuto al versamento della contribuzione, resta obbligato al versamento della contribuzione commisurata al reddito presso la Gestione Separata Inps.

Omissis

Si ritiene di aderire alle decisioni di questo Ufficio allegate in copia da parte convenuta, alle cui motivazioni ci si riporta espressamente:

- **Sentenza n. 8305/16** (...), per cui (...) in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono tenuti alla iscrizione presso la Gestione separata Inps (tra gli altri), i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1, art. 49 del Testo Unico sulle imposte sui redditi. (...) sono tenuti a tale iscrizione alla Gestione separata, non solo tutti coloro che non siano iscritti ad altra gestione previdenziale, ma anche coloro che seppur iscritti ad altra gestione previdenziale, non siano tenuti a versare, per ragioni statutarie e regolamentari, dell'ente previdenziale, il contributo soggettivo (come disposto dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, interpretativo del predetto articolo 2 sopra richiamato). Nel caso di specie si controverte di contributi relativi alla attività professionale svolta nel 2009 dalla ricorrente, allorché la stessa era iscritta all'Albo dei Praticanti Avvocati (...) l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste non solo per chi non sia iscritto ad altra gestione previdenziale, ma anche da chi, pur iscritto, non abbia obbligo di versamento contributivo. (...) la ricorrente (...), nel 2009, pur iscritta all'Albo dei praticanti avvocati, non era tenuta ad alcun versamento alla Cassa di appartenenza in quanto tale obbligo si concretizza al momento in cui l'Avvocato iscritto all'albo superi i limiti di reddito previsti e l'iscrizione deve essere richiesta entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Al momento della domanda può essere richiesta la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione al 1° gennaio dell'anno dell'abilitazione al patrocinio, con ciò realizzando una anzianità contributiva corrispondente al periodo retrodatato. La facoltà di retrodatazione (...) esclude l'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata Inps. La ricorrente non risulta aver mai chiesto la retrodatazione e dunque non ha mai regolarizzato (...) la posizione contributiva presso la Cassa di successiva appartenenza.

- **Sentenza n. 5071/16** (...), per cui (...) sono tenuti alla iscrizione nella gestione separata Inps non solo tutti coloro che non siano iscritti ad altra gestione previdenziale, ma anche coloro che, seppure iscritti ad una altra gestione previdenziale, non siano tenuti a versare, sulla base delle previsioni statutarie e regolamentari dell'ente previdenziale, il contributo soggettivo.

Nella fattispecie in esame la ricorrente che ha versato la sola contribuzione c.d. integrativa qualifica detta contribuzione come forma di previdenza sostitutiva di quella obbligatoria istituita presso l'Inps. Contrariamente a tale prospettazione, deve affermarsi (...) che il c.d. contributo integrativo non ha natura strettamente previdenziale e non è collegato a futuri trattamenti pensionistici.

Omissis